

**N. 01539/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00173/2012 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 173 del 2012, proposto da:

Sxxxx Bxxxxxxx, in proprio e come amministratore di sostegno di R. A.,
rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Achille Mirri, con domicilio eletto
presso lo studio dell'avv.to Mino Belometti in Brescia, Via Moretto n. 56;

contro

Comune di Cingia de' Botti, rappresentato e difeso dall'avv.to Marzia Soldani,
con domicilio ex lege presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Zima n.
3; Assemblea dei Sindaci, Ambito Distrettuale Casalasco, Consorzio Casalasco
Servizi Sociali, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

- DELLA NOTA 7/12/2011 RECANTE IL PARERE SFAVOREVOLE
SULL'ISTANZA DI REVISIONE DELL'ENTITA' DEL SUSSIDIO AD
INTEGRAZIONE DELLA RETTA DEL CONGIUNTO R.A.;
- DELLA DELIBERAZIONE GIUNTALE 27/2003, RECANTE I

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL COMUNE PER LA RETTA DI DEGENZA PRESSO GLI ISTITUTI DI RICOVERO STABILE;

- DELLE DELIBERE E PROVVEDIMENTI CHE HANNO DETERMINATO I CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PER GLI RSD E IN GENERALE PER I SERVIZI RESI AI DISABILI GRAVI.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cingia de' Botti;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2012 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente è moglie e amministratrice di sostegno di R.A., disabile grave dopo un infortunio sul lavoro patito il 22/4/2008 che gli ha provocato un trauma cranico (cfr. certificazione A.S.L. di Cremona del 15/10/2009 – doc. 2). I coniugi hanno un figlio nato nel 1997. Dall'8/8/2011 R.A. è ricoverato in RSD (Fondazione Vismara di San Bassano - CR), in grado di prestare la cura e l'assistenza necessarie.

La retta di degenza è di circa 1.900 € al mese, mentre la pensione e l'indennità di accompagnamento raggiungono 1.511 €: per il resto il Comune si impegna per 212 € mensili in base al regolamento ISEE, salva la rivalsa sui parenti obbligati ai sensi dell'art. 433 del c.c.. La modalità di calcolo è la seguente: una percentuale è posta a carico dell'ospite – secondo l'ISEE che tiene conto di tutti i suoi redditi (e dell'indennità di accompagnamento) con detrazione di

500 € annui a titolo di franchigia – ed una percentuale è addossata ai parenti (secondo tre fasce ISEE a scaglioni), mentre alla cifra residua concorre il contributo comunale.

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione la ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe, esponendo i seguenti profili di censura:

a) Violazione degli artt. 1 e 2, tab. 1 e 2 del D. Lgs. 109/98, degli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 221/99, dell'art. 25 e 8 comma 3 lett. g) della L. 328/2000, del D.P.C.M. 14/2/2001, eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento in quanto la verifica delle condizioni economiche del richiedente deve avvenire secondo le disposizioni del D. Lgs. 109/98 preordinate al mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, e le regole non sono state qui rispettate;

b) Violazione dell'art. 30 della Costituzione, degli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 109/98, dell'art. 1-bis del D.P.C.M. 221/99, degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 223/89, degli artt. 147, 433 e 438 del c.c., difetto assoluto di attribuzione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, poiché l'amministrazione pretende di applicare (in modo scorretto) l'ISEE non al solo richiedente ma ai parenti che compongono il nucleo familiare, con un'operazione incompatibile con la disciplina vigente;

c) Violazione degli artt. 3, 10, 23, 32, 38 e 53 della Costituzione, degli artt. 3 e 12 comma 1 della Convenzione internazionale sui diritti dei disabili, dell'art. 3 comma 2-ter del D. Lgs. 109/98, recante il principio – immediatamente precettivo – che impone di valorizzare unicamente la situazione economica dell'assistito;

d) Violazione dell'art. 3 della convenzione di New York, eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e difetto di istruttoria, sviamento,

illogicità, poichè non si possono stabilire recuperi che colpiscano il soggetto diversamente abile in maniera eccessiva rispetto alla propria capacità contributiva;

e) Violazione degli artt. 3, 38, 53 della Costituzione e dell'art. 3 della Convenzione di New York, dell'art. 34 comma 3 del D.P.R. 601/73, dell'art. 24 lett. g) della L. 328/2000, dell'art. 147 del c.c., nonché eccesso di potere per sviamento, in quanto per i servizi disabilità il Comune prevede di tener conto di tutti i redditi, comprese pensione di invalidità e indennità di accompagnamento;

f) Violazione dell'art. 1, 3, 6, 8 e 16 della L. 328/2000, delle circolari regionali 29/7/2005 e 25/10/2005, per omessa concertazione delle regole con il cd. "terzo settore".

Accanto alla domanda impugnatoria parte ricorrente chiede l'accertamento dell'obbligo del Comune di integrare la retta di ricovero al netto dei redditi personali di R.A., con esclusione dell'indennità di accompagnamento e di una quota pari al 50% del reddito minimo di inserimento ex artt. 23 e 24 della L. 328/2000.

In conclusione parte ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale:

- dell'art. 3 comma 2-ter del D. Lgs. 109/98 – laddove interpretato nel senso di consentire agli Enti erogatori di derogare all'applicazione del principio di evidenziazione della situazione economica del solo utente – per contrasto con gli artt. 2, 3, 23 e 53 della Costituzione anche in relazione agli artt. 3 e 12 della convenzione di New York sui diritti dei disabili;

- degli artt. 2, 3, 23, 53, 10 della Costituzione in relazione agli artt. 3 e 12 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità;

- degli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 109/98, laddove consentono agli enti erogatori

di determinare fasce di contribuzione non collegate ad un'effettiva capacità contributiva, accertate mediante idonea istruttoria, per contrasto con gli artt. 2, 3, 53 e 97 della Costituzione;

- dell'art. 8 della L.r. 3/2008 laddove interpretato nel senso di incidere sulla disciplina dell'obbligo alimentare, per contrasto con gli artt. 3, 27, 53, 117 comma 2 lett. g) ed m) della Costituzione.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione, formulando eccezioni in rito e chiedendo nel merito la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 18/7/2012 il gravame è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. La ricorrente censura le decisioni del Comune di Cingia De' Botti, con le quali è stata determinata la compartecipazione dell'utente e della sua famiglia al costo del servizio fruito presso una struttura residenziale (RSD della Fondazione Istituto "Carlo Vismara Giovanni De Petri" Onlus).

Devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni in rito formulate dall'amministrazione intimata.

2. Essa deduce la parziale inammissibilità del ricorso, poiché oggetto di impugnazione è la nota 7/12/11 che assume natura di mera comunicazione, a riscontro di una richiesta di integrazione della retta. In secondo luogo eccepisce che la nota è comunque meramente confermativa della deliberazione giunta 9/9/2011 n. 60, che non risulta ritualmente impugnata pur essendo valida e produttiva di effetti.

Dette eccezioni sono infondate.

2.1 La sistemazione teorica dell'atto confermativo e del suo rapporto con l'interesse a ricorrere – che è presupposto necessario per intraprendere l'azione davanti al giudice amministrativo – è stata più volte affrontata dalla

giurisprudenza. Il provvedimento amministrativo ha natura confermativa quando, senza acquisizione di nuovi elementi di fatto e senza alcuna nuova valutazione, tiene ferme le statuizioni in precedenza adottate; invece, se viene condotta un'ulteriore istruttoria, anche per la sola verifica dei fatti o con un nuovo apprezzamento degli stessi, il mantenimento dell'assetto di interessi già disposto costituisce un nuovo provvedimento, poiché esprime un diverso esercizio del medesimo potere (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 4/3/2008 n. 797). È dunque necessario, affinché possa escludersi che un atto venga considerato meramente confermativo del precedente, che la sua formulazione sia preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al primo provvedimento.

2.2 In buona sostanza, se l'amministrazione rinnova il procedimento ed esprime nuove valutazioni – disponendo ad esempio di tener ferme le statuizioni originarie dopo un'effettiva indagine della fattispecie che metta in luce nuovi o diversi elementi e circostanze – ciò è sufficiente ad escludere che il provvedimento adottato sia meramente confermativo del precedente e pertanto riapre, a favore del ricorrente, il termine per proporre ricorso giurisdizionale (cfr. T.A.R. Brescia – 26/4/2005 n. 371; cfr. sentenze brevi sez. I – 17/4/2009 n. 869; sez. II – 2/11/2009 n. 1882; sez. II – 14/1/2010 n. 18).

2.3 Osserva il Collegio che la nota gravata in questa sede ha inciso direttamente sulla sfera giuridica della ricorrente, “rafforzando” il diniego ed accompagnandolo con indicazioni che hanno fatto seguito ad un'attività di approfondimento in fatto e in diritto, suscettibile di far assumere alla decisione i connotati di novità ed autonomia. In particolare il Comune di Cingia De' Botti – che nella deliberazione giunta n. 60/2012 aveva semplicemente ritenuto di concedere 200 € mensili sulla base della relazione

dell'assistente sociale – ha ripercorso il quadro normativo di riferimento, nazionale e locale, ha dato atto (ritenendola non pertinente) della giurisprudenza invocata dal legale di parte ricorrente nella nota 22/11/2011 ed ha individuato il differente importo mensile di 212,51 €. Tali elementi non emergevano dalla deliberazione giunta n. 60/2011, e dunque la nuova determinazione espressa sfavorevole assorbe la precedente e riveste portata innovativa ed autonomamente lesiva sulla vicenda, abilitando la ricorrente ad accedere alla tutela giurisdizionale.

2.4 Peraltro la pretesa della Sig.ra Bxxxxxxx si sviluppa altresì con un'azione di accertamento di un obbligo (a carico del Comune) nell'ambito di un servizio pubblico, e pertanto la “res controversa” non si esaurisce in un giudizio di tipo impugnatorio. Rileva il Collegio che nella materia in esame le posizioni giuridiche dei privati sono qualificabili come diritti soggettivi, elevati al rango di diritti fondamentali alla salute ex art. 32 della Costituzione, ma appartenenti alla cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva (cfr. sentenza Sezione 13/7/2009 n. 1470 confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. V – 26/1/2011 n. 551). Se anche si volesse qualificare la situazione sostanziale della ricorrente in termini di interesse legittimo, sul punto occorre considerare che, con la sentenza n. 3 del 23/3/2011 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che la disciplina dettata dal Codice del processo amministrativo ha ampliato le tecniche di tutela dell'interesse legittimo, mediante l'introduzione del principio della pluralità di azioni. Alla tutela di annullamento, si sono infatti aggiunte quella di condanna, dichiarativa e – in materia di silenzio-inadempimento – l'azione di condanna all'adozione del provvedimento, previo accertamento, nei casi consentiti, della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio. L'architettura del codice ha pertanto superato la tradizionale limitazione della tutela

dell'interesse legittimo al solo modello impugnatorio, ammettendo l'esperibilità di pronunce dichiarative, costitutive o di condanna, idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III – 8/6/2011 n. 1428).

3. Passando all'esame del merito, appare opportuno affrontare congiuntamente le prime tre censure. La ricorrente lamenta la violazione della Costituzione (artt. 3, 10, 23, 30, 32, 38 e 53), degli artt. 3 e 12 comma 1 della Convenzione internazionale sui diritti dei disabili, degli artt. 1, 2 e 3 (in particolare del comma 2-ter) del D. Lgs. 109/98, del D.P.C.M. 221/99, dell'art. 25 e 8 comma 3 lett. g) della L. 328/2000, del D.P.C.M. 14/2/2001, l'eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e sviamento in quanto:

- la verifica delle condizioni economiche del richiedente deve avvenire secondo le disposizioni del D. Lgs. 109/98 preordinate al mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, e le regole non sono state rispettate;
- l'amministrazione pretende di applicare (in modo scorretto) l'ISEE non al solo richiedente ma ai parenti che compongono il nucleo familiare, con un'operazione incompatibile con la disciplina vigente;
- viene lesa il principio – immediatamente precettivo – che impone di valorizzare unicamente la situazione economica dell'assistito.

L'amministrazione rileva che la compartecipazione è stata individuata in base alle capacità economiche del disabile e della sua famiglia secondo i criteri introdotti dalla deliberazione giunta n. 27/2003 ed è stato utilizzato l'indicatore ISEE. Quanto all'art. 3 comma 2-ter, sottolinea la mancata emanazione dei decreti attuativi e l'interpretazione elaborata in una pronuncia del Consiglio di Stato (n. 551/2011).

La doglianza è fondata.

3.1 L'esame congiunto delle tre censure consente di superare i profili di

indubbia genericità del primo motivo (ove fosse esaminato separatamente dagli altri).

Questa Sezione aveva più volte ribadito (cfr. da ultimo sentenza 13/7/2011 n. 1047, ed in precedenza 10/11/2010 n. 4576, 1/7/2010 n. 2422, 14/1/2010 n. 18, 13/7/2009 n. 1470 e 2/4/2008 n. 350) che la disposizione la quale impone di evidenziare la situazione economica del solo assistito non va intesa in senso assoluto ed incondizionato ma racchiude un indirizzo – ancorché chiaro e vincolante – rivolto alle amministrazioni locali, chiamate a ricercare soluzioni concrete in sede di individuazione dei criteri di compartecipazione ai costi dei servizi e delle strutture frequentate: in assenza del D.P.C.M. pare evidente che la proposizione normativa – seppur immediatamente precettiva – deve essere nella sua globalità tradotta in scelte concrete dalle amministrazioni titolari delle funzioni amministrative in materia di interventi sociali sul territorio.

3.2 Alla luce dell'indirizzo recentemente consolidatosi presso il giudice d'appello (cfr. Consiglio di Stato, sez. III – 10/7/2012 n. 4077; 10/7/2012 n. 4085; in precedenza sentenze sez. V – 16/3/2011 n. 1607 e 16/9/2011 n. 5185; si veda anche Tar Veneto, III Sez. – 25/1/2012 n. 56) il Collegio ritiene tuttavia di rivedere il proprio orientamento.

Da un lato risulta confermata la tesi dell'immediata applicabilità della norma in parola, la quale si fonda, oltreché sul dato letterale della legge, sul quadro costituzionale e sulle norme di derivazione internazionale, in particolare sulla legge 3 marzo 2009 n. 18, di ratifica della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui “diritti delle persone con disabilità”.

Sull'altro versante è stato osservato (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 4077/2012 citata) che, ai sensi dell'art. 3 comma 2-ter, “la deroga rispetto alla valutazione dell'intero nucleo familiare è limitata, sotto il profilo soggettivo,

alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantacinquenni non autosufficienti – come accertato, in entrambi i casi, dall’Autorità sanitaria pubblica – e, circa l’ambito oggettivo, alle prestazioni inserite in percorsi integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale, di tipo diurno oppure continuativo; sicché, ricorrendo tali presupposti, deve essere presa in considerazione la situazione economica del solo assistito ...”. Conseguentemente, ed ancorché il decreto non sia stato adottato, sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi a tale principio, idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, mirando proprio ad una facilitazione all’accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza.

E’ stato poi evidenziato come “... la Convenzione di New York si basi sulla valorizzazione della dignità intrinseca, dell’autonomia individuale e dell’indipendenza della persona disabile, specie laddove (art. 3) impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona che, nel settore specifico, rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è collocato e pure se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici”.

3.3 L’anzidetta conclusione è oggi avallata dall’art. 8 comma 2 della L.r. 3/2008, così come novellato dalla L.r. 24/2/2012 n. 2. Infatti lo stesso recita che “Nel rispetto dei principi della normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e la quota a valenza sociale delle prestazioni sociosanitarie sono stabilite dai comuni secondo modalità definite, previa consultazione dei soggetti di cui all’articolo 3 e sentita la competente

commissione consiliare, con deliberazione della Giunta regionale in base ai seguenti criteri:

...

f) valutazione della situazione reddituale e patrimoniale solo della persona assistita nel caso di accesso ad unità d'offerta residenziali o semiresidenziali per disabili gravi”.

Detta innovazione, seppur non applicabile “ratione temporis” alla situazione esaminata, offre tuttavia un ulteriore avallo interpretativo a favore della linea giurisprudenziale divenuta prevalente.

3.4 Nel caso affrontato la persona ricoverata è affetta da insufficienza mentale grave accertata dalla Commissione sanitaria dell’A.S.L. di Cremona, che la rende inabile totale e bisognosa di assistenza continua (per questo è titolare di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento).

Pertanto la condotta (e gli atti impugnati) dell’amministrazione sono illegittimi per la violazione del principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito.

3.5 Sul problema della rivalsa, il Comune ha da ultimo chiarito (cfr. memoria di replica depositata il 26/6/2012) che la stessa non trova applicazione nel caso concreto. E’ appena il caso di osservare ugualmente che la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1607/2011 risulta aver effettivamente rivalutato la questione pervenendo a conclusioni del tutto nuove rispetto a quelle prospettate nel gravame (cfr. punto 3 della pronuncia che ammette il concorso dei soggetti civilmente obbligati); tuttavia restano esclusi proprio i soggetti contemplati all’art. 3 comma 2-ter del D. Lgs. 109/98 (persone con handicap permanente grave e soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali). Per questi ultimi è precluso all’amministrazione il compimento di accertamenti sui

soggetti civilmente obbligati ex art. 433 del c.c. (cfr. per identica conclusione sentenze sez. II 8/7/2009 n. 1457; 14/1/2010 n. 18; 1/7/2010 n. 2422), mentre la stessa L.r. 3/2008 si esprime in tal senso (cfr. lettere f e g dell'art. 8 comma 2).

4. Con differente censura la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3 della convenzione di New York, eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e difetto di istruttoria, sviamento, illogicità e difetto di istruttoria: in particolare rileva che non si possono stabilire recuperi che colpiscono il soggetto diversamente abile in maniera eccessiva rispetto alla propria capacità contributiva, e che emerge una richiesta sproporzionata che non tiene conto di un reddito già ridotto (quello della moglie che deve altresì mantenere un figlio). Inoltre reclama che ogni emolumento viene indebitamente incamerato e non si tiene conto neppure del 50% del reddito minimo di inserimento.

4.1 La doglianza è meritevole di apprezzamento nei limiti del principio già evidenziato al paragrafo 3 (obbligo di vagliare la situazione economica del solo assistito). Per quanto riguarda gli ulteriori emolumenti, il Collegio osserva quanto segue:

I) come rilevato nella propria precedente pronuncia 13/7/2009 n. 1470, la trattenuta dell'intera pensione (salva la franchigia per le minute spese) e dell'indennità di accompagnamento è direttamente e coerentemente collegata alla frequenza a tempo pieno della struttura, chiamata ad ospitare l'utente in via stabile: in buona sostanza il reddito del soggetto ricoverato è correttamente recuperato per intero qualora l'importo della retta sia superiore, poiché l'istituto è di tipo residenziale e gli operatori prestano direttamente ed in via continuativa l'assistenza necessaria; il problema del mantenimento del figlio minore (con le connesse difficoltà economiche) può essere affrontato

con altri percorsi di sostegno (ad es. contributi comunali a diverso titolo, in presenza dei presupposti);

II) in ordine al reddito minimo di inserimento ex art. 24 della L. 328/2000 lo stesso, seppur previsto nella norma di legge delega, ha avuto un'esperienza breve e frammentaria e non risulta recepito in decreti legislativi attuativi, cosicchè il parametro non si rivela né adeguato né utilizzabile in via diretta (cfr. sentenze sez. II – 14/1/2010 n. 18; 1/7/2010 n. 2422): la previsione può conservare un valore moderatamente incisivo e non soltanto programmatico (ad es. per una maggiorazione e riqualificazione della cd. franchigia), ma deve essere raccordata con quanto già affermato sulla posizione dei soggetti “stabilmente” ricoverati in struttura.

5. La questione introdotta alla lett. e) dell'esposizione in fatto – con la quale si deduce la violazione di legge e lo sviamento di potere per avere il Comune tenuto conto sia della pensione di invalidità che dell'indennità di accompagnamento – non può essere condivisa dal Collegio. Come già affermato al paragrafo precedente, la natura residenziale della struttura giustifica l'incameramento di tutti i redditi del soggetto ospitato fino a concorrenza dell'ammontare della retta. L'art. 8 comma 2 lett. f) della L.r. 3/2008 prevede attualmente (ai fini del concorso agli oneri dovuti) il “computo delle prestazioni economiche previdenziali o assistenziali, a qualsiasi titolo percepite, ai fini della determinazione del reddito della persona assistita, nel caso di accesso a unità d'offerta residenziali”.

6. Infondata è anche la censura afferente alla violazione degli artt. 1, 3, 6, 8 e 16 della L. 328/2000 e delle circolari regionali 29/7/2005 n. 34 e 25/10/2005 n. 48, nonché all'eccesso di potere per difetto di istruttoria, per mancata attivazione della concertazione con le Associazioni del terzo settore e con le singole famiglie coinvolte.

6.1 Il Collegio ritiene di aderire al proprio orientamento espresso nella pronuncia 14/1/2010 n. 18. E' infatti vero che il Tribunale ha osservato che il coinvolgimento del cd. terzo settore nella forma della "concertazione" – durante la fase di programmazione e di elaborazione dei principi guida – costituisce un preciso obbligo giuridico. Si tratta tuttavia di un dovere che matura in una fase differente, in sede di progettazione e realizzazione del sistema dei servizi sociali a rete (cfr. art. 8 comma 2 lett. a della L. 328/2000) in esito al quale viene adottato il Piano di zona in sede sovracomunale. L'obbligo di interpellare le associazioni di settore è relativo a quella fase preliminare che investe la progettazione zonale e non le scelte di ogni singolo Comune.

7. Alla luce dei rilievi ampiamente sviluppati nei punti precedenti, le questioni di legittimità costituzionale sollevate devono ritenersi manifestamente infondate ovvero inammissibili per carenza di interesse.

In definitiva il ricorso introduttivo è fondato e deve essere accolto nel senso sopra esposto.

Le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce della complessità della vicenda controversa e delle oscillazioni giurisprudenziali. Il contributo unificato deve essere posto a carico del Comune resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Condanna il Comune di Cingia de' Botti a corrispondere alla ricorrente la somma equivalente all'importo del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il 24/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)